

Nobiltà

**Rivista di Araldica, Genealogia,
Ordini Cavallereschi**

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti

Direzione:

Piazza Caiazzo, 2 - 20124 Milano Mi

Redazione:

Via Belfiore, 1 - 40123 Bologna Bo, tel. 051.6449006

Amministrazione:

Via Mameli, 44 - 15033 Casale Monferrato Al

ANNO I

**APRILE-GIUGNO 1994
MILANO**

NUMERO 3



ORDINI CAVALLERESCHI E ONORIFICENZE

In questi ultimi anni si assiste ad una sempre maggiore rifulgita passione per gli Ordini cavallereschi e per le Onorificenze da parte di tutte le classi sociali, comprese quelle che tradizionalmente ne sono state escluse, fiduciose in questo modo di aver acquisito quel prestigio sociale che forse mancava loro, coll'immediato risultato di avere fatto vistosamente ingrossare, come mai successe nei secoli passati, i Ruoli di quelle antiche istituzioni.

Gli Ordini cavallereschi affondano le loro radici nel buio del Medioevo con una struttura religiosa e militare, il cui compito era la difesa della fede. Molte volte avevano funzioni ospitaliere, erano fondati spontaneamente e nella maggioranza dei casi per interessamento di privati, anche se ottenevano quasi subito l'approvazione della Santa Sede o di Sovrani. L'Ordine cavalleresco era basato sulle "Regole", che erano improntate come quelle monastiche, ed esigevano dai cavalieri la particolare vita religiosa, entro conventi o commende, oppure, sebbene solo raramente, potevano vivere nella vita secolare. Quindi i cavalieri erano dei religiosi a tutti gli effetti con tanto di voti di povertà, castità ed obbedienza, con l'onere poi di assistere i malati, i pellegrini ed i poveri, proteggere le vedove e gli orfani, nonché di prendere le armi per la difesa della Chiesa.

Un diverso discorso meritano le Onorificenze che devono essere considerate come degli strumenti di onore moderni, benché esistano da almeno duecento anni.

Come nei secoli passati anche oggi la ricezione in Ordini cavallereschi e l'acquisizione di Onorificenze è un'esigenza individuale non propriamente legata, anche se il fenomeno ancora esiste, a una tradizione familiare; ne è

prova il continuo accesso di uomini nuovi che rinverdiscono i quadri di queste istituzioni e il continuo abbandono da parte di famiglie che per secoli li hanno gestiti come una casta chiusa.

Gli Ordini cavallereschi si sono evoluti con i tempi e in molti casi hanno mutato gli originari scopi del passato o ne hanno fornito una nuova interpretazione; alcuni si sono trasformati in Ordini soltanto religiosi, perdendo l'aspetto militare tipicamente cavalleresco, come l'Ordine di Santa Maria di Gerusalemme (Ordine Teutonico).

Pochi sono oggi gli Ordini cavallereschi o le Onorificenze che richiedono ancora nelle ricezioni la presentazione di prove nobiliari; pur mantenendo dove è possibile i requisiti stabiliti nelle antiche costituzioni, in pratica gli aspiranti non vengono più accolti con le rigorose pretese del passato, perché il mutare dei tempi e la confusione dei ceti rende comunque impensabile una staticità di costumi.

Tante volte nel corso di questi ultimi decenni si sono lette sia su riviste specializzate che sulla stampa in generale interpretazioni, studi e disquisizioni per stabilire, difendere o contestare la concessione di un Ordine cavalleresco o di una Onorificenza.

Per quanto riguarda gli Ordini cavallereschi e le Onorificenze cristiano-cattoliche il problema non si pone, perché la Santa Sede, unica autorità competente in materia, ha più volte esercitato il suo diritto di riconoscimento e tutela esprimendosi sempre con chiarezza, approvando i nuovi Statuti e, a seconda dei casi, nominando un Cardinale o come Gran Maestro o come Protettore.

Attualmente la Santa Sede esercita il suo diritto solo nei confronti dei propri Ordini (il cui Gran Maestro è il Santo Padre) ovvero: l'Ordine Supremo del Cristo, l'Ordine dello Speron d'Oro, l'Ordine di Pio IX, l'Ordine Equestre di San Gregorio Magno, l'Ordine Equestre di San Silvestro Papa, e, in aggiunta a questi, tutela e riconosce solamente l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni detto di Malta.

La Santa Sede vuole ignorare e non riconosce ufficialmente quegli Ordini e quelle Onorificenze che un tempo ebbero l'approvazione e che oggi continuano a sussistere, moltissimi dei quali vengono definiti "dinastici".

Anche se figurano nei Ruoli di Ordini non riconosciuti dalla Santa Sede cardinali, arcivescovi, vescovi o semplici sacerdoti, non dobbiamo dimenticare che questa appartenenza non vuole significare un riconoscimento formale della Chiesa, ma rappresenta solo un'adesione a titolo personale.

In Italia sino alla legge 3 marzo 1951, n.178 le onorificenze concesse da "Ordini indipendenti" (ovvero quelli che non sono stati creati da un Sovrano, e che non hanno avuto l'approvazione da esso o dal Pontefice) non cadevano sotto l'articolo n° 498 del codice penale (1), mancando di esse la pubblicità e trattandosi di onorificenze private e non di natura pubblica, sempre che l'insignito specificasse l'Ordine a cui si riferiva la decorazione.

Questi Ordini indipendenti, che avrebbero dovuto chiamarsi più propriamente "Associazioni private a carattere cavalleresco" (2) anche con denominazioni di antichi Ordini sia militari che civili estinti, non erano nient'altro che associazioni di più persone con un Capo detto molte volte Gran Maestro, che avevano per scopo il raggiungimento di fini religiosi, sociali, assistenziali, di beneficenza, culturali e filantropici.

Di notevole interesse in merito al proliferare di istituzioni che conferiscono Ordini ed Onorificenze è il comunicato ufficiale della Santa Sede, apparso sull'Osservatore Romano del 15-16 aprile 1935 che fra le altre cose afferma: "...si tratta sempre di riesumazioni di antichi Ordini cavallereschi, che sono completamente estinti, fatte da persone private le quali svolgono generalmente un'azione intensa, che finisce col sorprendere la buona fede di moltissimi, che non possono valutare al giusto punto queste iniziative sprovviste di ogni legittimità.

Il fenomeno è tanto più grave se si considera che queste iniziative, essendo poste abilmente sotto titoli di Istituzioni religiose storiche, per il più delle persone, anziché private - come sono in realtà - possano apparire sotto l'egida della Chiesa e della Santa Sede.

Non tutti sono tenuti a sapere che gli antichi Ordini cavallereschi erano dei veri e propri Ordini religiosi, dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, come ogni altro Ordine religioso, e costituiti da professi che emettevano voti sacri prescritti dalle Regole, e godevano i redditi dei benefici ecclesiastici di cui erano investiti.

Ma questi Ordini non hanno di comune se non il loro antico titolo (quando questo è stato conservato) con le moderne Decorazioni Equestri, le quali per una completa trasformazione giuridica del primitivo istituto possono sussistere in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile..."

Anche se la Repubblica Italiana non ha alcuna capacità giuridica per riconoscere o meno un "Ordine non nazionale" non dobbiamo dimenticare che in Italia vige la legge 3 marzo 1951 n.178 che recita all'articolo 7: "I cittadini italiani non possono usare nel territorio della repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite da Ordini non

nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica (3), su proposta del ministro per gli affari esteri (4). I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua a essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni, e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

All'articolo 8. (5) Salvo quanto è disposto dall'articolo 7, è vietato il conferimento delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni e privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 codice penale, ultimo comma. Le disposizioni del 2° e 3° comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero."

Queste disposizioni legislative si devono considerare vetuste e necessitano di notevoli modifiche, in quanto è cambiato notevolmente il contesto ed il costume sociale che portò agli inizi degli anni '50 all'esistenza di ben 160 Ordini indipendenti, screditando all'estero il nostro Paese, specie dove non si comprendeva bene la differenza fra Ordini ufficiali e Ordini privati.

Constatiamo oggi un cambiamento nel concetto di Ordine cavalleresco ed Onorificenza: è di moda il collezionismo di massa, e gli appassionati di questo settore vanno alla ricerca di Ordini e Onorificenze anche senza pensare che potrebbero essere storicamente in contrasto gli uni con gli altri. Anche nell'aspetto esteriore si assiste al diffondersi di un nuovo stile, ricercando un vestiario alla moda di un tempo che non fu (perché in molti casi gli abbigliamenti adottati sono mere invenzioni senza storia); qui non voglio fare cenno a quegli Ordini, per cui nutro rispetto, dove l'abito da chiesa è lo stesso dal rinascimento ad oggi, o dove i mantelli e le divise fanno parte integrante della vera storia; ma intendo riferirmi a quegli appassionati cultori di orpelli che vorrebbero così rappresentare una certa

distinzione estetica, ma che alcune volte nascondono solo la loro frustrazione sociale o professionale, o nei casi più fortunati una riforma dal servizio militare, che non ha permesso loro lo sfogo di una divisa. Ma in fondo tutte queste passioni innocue e romantiche non meritano certo, con i tempi che corrono, le sanzioni del legislatore, visto che siffatti argomenti per il grande pubblico, ovvero quello che conta, sono soltanto argomenti di mera curiosità o... di nessun interesse.

NOTE:

(1) articolo 498 codice penale

- Usurpazioni di titoli o di onori.

- Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni indicati nella disposizione precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

(2) Mistruzzi di Frisinga, Carlo, Trattato di diritto Nobiliare Italiano, Vol. 1, pag. 121, Milano - 1961.

(3) A seguito della legge numero 13 del gennaio 1991 "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del Decreto del Presidente

della Repubblica" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 17 gennaio 1991, i decreti di autorizzazione all'uso, sino ad allora ottenuti con Decreto del Presidente della Repubblica, sono ora di competenza, per quanto riguarda le Onorificenze della Santa Sede e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre i decreti di autorizzazione all'uso di Onorificenze straniere ed Ordini dinastici non nazionali sono di competenza del Ministero per gli Affari Esteri.

(4) Il divieto vale anche se ci si limita all'uso nella sola vita di relazione sociale (Cassazione, III, sezione penale, sentenza 16 novembre 1967).

(5) La norma si applica agli ordini dinastici appartenenti al patrimonio araldico di un cittadino italiano (Cassazione, sezione III penale, sentenza 16 novembre 1967).



Nobiltà

Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi

Pubblicazione Scientifica bimestrale di Storia e Scienze Ausiliarie
Proprietà Artistica e Letteraria

Direttore Responsabile
Pier Felice degli Uberti

CONSIGLIO DI REDAZIONE

Presidente
Vicente de Cadenas y Vicent
Cronista Rey de Armas del Regno di Spagna

Segretario
Riccardo Pinotti
Segretario Generale Amministrativo della Repubblica di San Marino a.r.

Realizzazione grafica e disegni
Maria Loredana Pinotti degli Uberti

Iscrizione n°187 dell'8-7-1993 Registro della stampa Tribunale di Casale M. Al
Spedizione in abbonamento postale - comma 27 Art. 2 Legge 549/95

Quota d'iscrizione 1997 all'Istituto Araldico Genealogico Italiano in qualità di
Socio Aderente (comprensiva dei 5 numeri annuali di "Nobiltà") Lire 80.000

Condizioni di Abbonamento Annuale 1994 (4 numeri) a "Nobiltà"

Italia	Lire	80.000	Numero singolo	Lire	30.000
Estero	Lire	100.000	Annata Arretrata	Lire	120.000

Il versamento può essere effettuato sul Conto Corrente postale n° 11096153
intestato: Istituto Araldico Genealogico Italiano, Via Mameli 44, 15033 Casale
Monferrato Al

Tutta la corrispondenza relativa all'Istituto Araldico Genealogico Italiano e a
"Nobiltà" deve essere indirizzata alla Casella Postale n° 764 40100 Bologna Bo